SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1198-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1978

Costruzione di alloggi di servizio per il personale delle forze di polizia

---

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Le felici prove date dalla legge 6 marzo 1976, n. 152, con cui sono stati stanziati 125 miliardi per la costruzione di alloggi da destinare alle Forze di polizia, hanno indotto il Governo a presentare un nuovo disegno di legge, ispirato agli stessi princìpi della normativa precedente, ma con maggiore dotazione finanziaria e con più articolate disposizioni, tali da evitare alcuni inconvenienti pratici che si erano precedentemente manifestati.

La 1ª Commissione, positivamente valutando l'iniziativa, volta a soddisfare esigenze di servizio connesse ai trasferimenti del personale e di dare a questo — non in locazione, ma in concessione — alloggi a modico prezzo, così consentendo anche la più facile mobilità dei dipendenti, raccomanda, onorevoli senatori, la più sollecita approvazione del provvedimento, da essa limato unicamente negli articoli 3 e 4, onde convalidare la primaria competenza urbanistica dei comuni, confermata anche dalla legge n. 1 del 1978, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e dalla legge n. 15 del 1975. La 1ª Commissione inoltre sollecita il Governo ad approvare ed attuare urgentemente il programma di interventi, onde la costruzione dei previsti 18.000 alloggi, da ubicarsi nei centri anche medi, ove operano e vivono con le loro famiglie molti appartenenti alle Forze di polizia, non sia vanificata dalla non strisciante, ma galoppante inflazione.

MURMURA, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 maggio 1978

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1198, per quanto di competenza, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che l'articolo 2, anticipando i criteri ispiratori della riforma generale di contabilità in materia di bilancio per quanto riguarda le legi di spesa a carattere pluriennale, venga riformulato nel seguente modo:

« Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di lire 600 miliardi, fermo restando che i pagamenti non devono superare i limiti degli stanziamenti da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

Per il 1978 è autorizzata una spesa di lire 4 miliardi.

La determinazione delle quote destinate a gravare sugli esercizi successivi, sarà determinata, in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato ».

GIACOMETTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Ministro dell'interno è autorizzato a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari per la costruzione di alloggi di servizio da assegnare in concessione al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Il programma per gli interventi straordinari di cui al precedente comma è predisposto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'interno, da apposita commissione nominata dal Ministro medesimo.

La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, è composta da un rappresentante, rispettivamente, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

La commissione di cui al precedente comma provvede:

1) all'individuazione delle località di maggiore fabbisogno di alloggi per il personale di cui al primo comma, in relazione alle unità stabilmente presenti;

2) all'indicazione del numero degli alloggi da costruire in ciascuna sede di servizio;

3) all'individuazione delle località da destinare alle costruzioni.

Il programma è approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro delle finanze, per quanto è attinente alla competenza dei servizi demaniali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro dell'interno, in allegato allo stato di previsione della spesa, dà comunicazione al Parlamento del programma attuato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di lire 600 miliardi, fermo restando che i pagamenti non devono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in appositi capitoli di bilanco dello stesso Ministero in ragione di:

lire 4 miliardi per il 1978;
lire 180 miliardi per il 1979;
lire 200 miliardi per il 1980;
lire 216 miliardi per il 1981.

La ripartizione temporale degli stanziamenti di cui al precedente comma, potrà essere modificata in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 3.

Gli alloggi di servizio previsti dalla presente legge sono realizzati possibilmente nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case albergo.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, il comune o chi per esso cede in proprietà allo Stato le aree necessarie per la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Gli alloggi di servizio previsti dalla presente legge sono realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case albergo.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

realizzazione delle opere di cui al precedente comma, fermo restando, per il Ministero dell'interno, l'obbligo al versamento del corrispettivo in misura pari al costo per l'acquisizione delle aree ivi compresa la quota parte delle spese per le opere di urbanizzazione. Le modalità e le condizioni per il versamento di detto corrispettivo sono determinate, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, in apposite convenzioni il cui schema verrà approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro e, per quanto attinente alla competenza dei servizi demaniali, col Ministro delle finanze.

Art. 4.

Ai fini del precedente articolo 3 possono essere utilizzate eventualmente anche aree di proprietà dello Stato.

La utilizzazione di aree di cui al precedente comma viene disposta dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 5.

Alle opere edilizie previste dalla presente legge è attribuito carattere di urgenza e indifferibilità a tutti gli effetti di legge anche per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad affidare in concessione l'attuazione del programma previsto dalla presente legge, sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica e previa designazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a società a prevalente partecipazione statale, che provvede per l'esecuzione dei lavori mediante appalti, restando estese le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

La utilizzazione di aree di cui al precedente comma viene disposta dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il comune interessato che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

blica 24 luglio 1977, n. 616. Il concessionario può procedere a progettazioni e costruzioni anche attraverso consorzi di imprese.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici a mezzo di una speciale delegazione, integrata da un rappresentante del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministero delle finanze, esprime il proprio parere su tutti i progetti di massima ed esecutivi. Le operazioni di collaudo, anche in corso d'opera, sono eseguite da una o più speciali commissioni tecniche nominate con decreto del Ministro dell'interno; le commissioni svolgono anche la sorveglianza dei lavori.

Art. 6.

Il Ministro dell'interno, con propri decreti, predispone le norme regolamentari ai fini dell'assegnazione degli alloggi in concessione e di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, stabilisce i criteri per la determinazione dei canoni di concessione e per la gestione e la manutenzione degli alloggi.

Art. 7.

Per l'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni per lo snellimento delle procedure recate dal decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, in legge 16 ottobre 1975, n. 492, e dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1.

È abrogata la legge 6 marzo 1976, n. 52.

Le somme eventualmente accreditate, in applicazione della sopraindicata legge 6 marzo 1976, n. 52, sull'apposito conto corrente ivi previsto, dovranno essere versate al bilancio dell'entrata statale con imputazione al capitolo 2368, concernente entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1978, valutato in lire 4 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.